



COMUNE DI PADOVA

Settore Suap ed Attività Economiche

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 27 DEL 15/05/2020

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.*

Applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande

IL SINDACO

Visti

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

Visto all' Art.187-bis «Sostegno delle imprese di pubblico esercizio» del «DL Rilancio» -in corso di pubblicazione - che recita:

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Richiamato il Documento tecnico INAIL su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars – Cov-2 nel settore della ristorazione in base al quale “*Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità*”.

Valutata pertanto la necessità di favorire l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio sia dai rischi professionali;

Valutato inoltre che, al fine di tutelare la salute pubblica si rende necessario concedere nuove occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonché derogare all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto pertanto di modificare alcuni criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse garantendo comunque il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, arredo urbano, igiene e sanità;

Evidenziato comunque che, ai sensi dell'art. 13 comma 13, del Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il competente ufficio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico;

Richiamato l'Accordo di collaborazione prot. 184620 del 13 maggio 2020 tra *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,*

Padova e Treviso, e Comune di Padova per le finalità di cui all'art.52, comma 1 ter del D.Lgs. 42/2004 denominato “Occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del comune di Padova, ai fini della tutela del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 10 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 42/2004.”

Evidenziato che in occasione della sottoscrizione del citato accordo con apposito verbale prot. 184600 del 13 maggio 2020 è stato convenuto che “In ragione della particolare situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e alle conseguenti prescrizioni previste per il suo contenimento, l'applicazione dei criteri definiti all'art.3, comma 2, lettera b), dell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data odierna, in merito alle dimensioni delle occupazioni, è differita al 31/12/2020”;

INFORMATE nel merito le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

VISTO il vigente Regolamento per l'Arredo urbano e il decoro della città di Padova

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

con decorrenza dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in fase di pubblicazione - recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” con il quale verrà consentita la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e fino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, per le motivazioni in premessa specificate, ai pubblici esercenti che ritengano dipresentare domanda per l'ampliamento delle superfici di suolo pubblico già in concessione o per poter procedere a nuove occupazioni di suolo pubblico, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

A) L'occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente:

- nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna del locale;
- nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, fatta salva la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna del locale;

Non sono considerate difformi alle concessioni le occupazioni che eccedono la misura del 10% le dimensioni assentite;

B) Il precedente punto A) si applica a tutto il territorio comunale ad esclusione di Piazza delle Erbe,

dei Frutti, dei Signori e Prato della Valle la cui estensione massima delle occupazioni, verrà approvata dal Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche, al fine di assicurarne la fruizione e la sicurezza pubblica, previa condivisione con la *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, competente alla concessione d'uso, ai sensi dell'art 106 del Codice dei Beni Culturali.

C) L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato.

D) Potranno essere eccezionalmente concesse:

- occupazioni prospicienti l'attività anche fuori dalla zona a traffico limitato;
- occupazioni adiacenti o nei pressi dell'attività;
- occupazioni su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli.

Tali tipologie di occupazioni sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali e di effettiva richiesta di parcheggio in zona;

E) Il rilascio ed il rinnovo della concessione non è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali comunque dovuti per l'esercizio dell'attività. Resta invariata la procedura di regolarizzazione della posizione debitoria così come disciplinata dalla normativa di settore;

F) Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del proprietario/amministratore di dette aree;

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da SARS-CoV2 nel settore della ristorazione;

DISPONE

che il Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche dia attuazione alla presente ordinanza, mediante attività provvedimentale e gestionale propria, fissando anche, in base alle disposizioni nazionali e regionali in corso di emanazione, le specifiche in merito alla modalità di presentazione delle istanze con allegata la relativa planimetria che potranno essere presentate per via telematica all'indirizzo suap@pec.comune.padova.it.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito istituzionale.

Sergio Giordani
Sindaco